



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

ORDINANZA AREA POLIZIA LOCALE

N. 31 DEL 08/07/2024

Oggetto: ORDINANZA PER LA DISCIPLINA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO NELLE VIE: ROMA, CAVOUR, S. ANNA E PIAZZA VITTORIO EMANUELE II, DAL 22.07 AL 31.07.2024.

L'anno duemilaventiquattro addì otto del mese di Luglio,

IL RESPONSABILE DELLA POLIZIA LOCALE

Premesso che con richiesta pervenuta in data 08 luglio 2024, acquisita al protocollo generale n. 0008595/24, l'impresa "SANGALLI SPA" con sede a Mapello (BG) in via San Cassiano 8 - P.IVA 00811590165, chiede l'emissione di apposito provvedimento viabilistico per eseguire i lavori di asfaltatura nelle seguenti strade comunali: tratto di via Roma, Piazza V. Emanuele II e via Cavour;

Considerato che per garantire il corretto svolgimento delle lavorazioni, con le necessarie condizioni di sicurezza, si rende opportuna la regolamentazione temporanea del traffico veicolare;

Preso atto che l'impresa "SANGALLI SPA" richiede come periodo per l'esecuzione dell'intervento nelle zone indicate in epigrafe i giorni compresi dal 22.07.2024 al 31.07.2024;

Vista la determinazione n. 238 del 31/05/2024 del responsabile dell'area gestione associata tecnica dei lavori pubblici avente per oggetto "Aggiudicazione lavori di riqualificazione del centro storico - bando distretto del commercio 2022-2024. Impresa Sangalli spa di Mapello (BG)";

Ritenuto di adottare i provvedimenti viabilistici più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la circolazione stradale;

Visti gli art. 1, 5, 6, 7, 14, 21 e 37 del "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Regolamento di Esecuzione e di Attuazione" del Codice della strada, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il "Disciplinare Tecnico" relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il "segnalamento temporaneo", pubblicato su Gazzetta Ufficiale in data 26/09/2002 nr. 226;

Visto il Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali con D.lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000;

Visti gli art. 107 e 109 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il provvedimento sindacale di nomina n. 07 del 12.06.2024 con cui si conferiscono al sottoscritto le funzioni di Responsabile del servizio, per l'esercizio delle funzioni riconducibili alla gestione associata del servizio di Polizia Locale tra i Comuni di Lomagna e Osnago;

Visto il Regolamento Comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 60 del 29/12/2020 e ss.mm.ii;

Visto il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consigliere n. 56 del 22.12.2006 e ss.mm.ii;

Richiamata la propria competenza;

Dato atto che il presente provvedimento ha natura esclusivamente viabilistica;

ORDINA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui s'intendono integralmente richiamate, i seguenti provvedimenti sul traffico veicolare - esecutivi dal momento dell'esposizione della relativa segnaletica stradale:

DAL 22/07/2024 AL 31/07/2024

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI TRANSITO VEICOLARE NELLE SEGUENTI STRADE COMUNALI:**
 - **VIA ROMA, NEL TRATTO COMPRESO TRA VIA MAZZINI E VIA S. ANNA;**
 - **PIAZZA VITTORIO EMANUELE II;**
 - **VIA CAVOUR;**
 - **VIA S. ANNA.**

- **L'ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NEGLI STALLI DI SOSTA SITUATI IN PIAZZA VITTORIO EMANUELE II E IN VIA CAVOUR, OVVERO COME DA SEGNALETICA ESPOSTA NELLE AREE INTERESSATE AI LAVORI.**

PRECISA CHE

In funzione delle esigenze tecniche del cantiere e dell'avanzamento dei lavori, saranno esclusi dal divieto di transito i residenti nonché i titolari/gestori degli esercizi commerciali ricadenti nell'area interessata alla chiusura.

In deroga al divieto di transito lungo la via S. Anna, sarà istituito il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE nel tratto compreso tra il civico 12 della suddetta via S. Anna e l'intersezione con via Cavour, al fine di consentire l'accesso veicolare ai residenti dei civici 12 e 9.

Si specifica inoltre che la Polizia Locale, in qualsiasi momento lo riterrà utile e necessario, adotterà le opportune deviazioni del traffico veicolare per la regolamentazione della mobilità urbana, ovvero qualsiasi altro provvedimento idoneo per la risoluzione di eventuali problematiche di viabilità, ai sensi del combinato disposto dell'art. 146, comma 1 del Codice della Strada

L'efficacia della presente ordinanza verrà meno qualora i lavori in argomento, per i quali è emessa l'ordinanza stessa, dovessero terminare in anticipo rispetto alle date/orari sopra indicati.

DISPONE

La regolamentazione della circolazione stradale nei predetti tratti di strada, dovrà avvenire a cura della DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI, secondo quanto prescritto dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada ed in particolare dovranno essere adottate le seguenti misure:

1. Installazione della relativa cartellonistica di preavviso (misure 100x90 cm) in prossimità delle vie interessate alla chiusura/divieto di sosta riportante giorni, orari, deroghe ed ogni altra indicazione utile agli utenti della strada, rammentando che quest'ultima apposizione dovrà essere ultimata almeno 72 ore prima dell'entrata in vigore del presente atto.

2. Installazione di barriere su cui dovranno essere apposti i segnali di "DIVIETO DI TRANSITO", da posizionare nell'immediatezza dell'inizio lavori.
3. Apposizione della segnaletica prevista dall'art. 43 del Regolamento di Attuazione e di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada indicante la deviazione di itinerario ed il percorso alternativo. In particolare, dovranno essere previsti cartelli di indicazione con la scritta "DEVIAZIONE".
4. Apposizione di idonea segnaletica di indicazione del cantiere di lavoro secondo quanto previsto dagli artt. 30 e segg. del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada.
5. Installazione di tutta la segnaletica necessaria al fine di evitare ogni pericolo o disagio per la circolazione stradale e per la pubblica incolumità. Le delimitazioni e la segnaletica sia di cantiere sia di indicazione dei relativi obblighi, divieti e limitazioni, dovranno essere installate, a propria cura e spese, dalla ditta esecutrice dei lavori, sotto l'osservanza della legislazione vigente in materia, nonché delle seguenti **PRESCRIZIONI:**
 - La parte richiedente, è OBBLIGATA all'apposizione della relativa segnaletica ed all'osservanza di quanto prescritto dall'art. 21 del N.C.d.S. e dagli artt. 29 e segg. del relativo Reg. d'Esecuzione.
 - Dovrà essere recintata l'area di cantiere;
 - **Dovrà essere consentito il transito in condizioni di sicurezza ai pedoni;**
 - La segnaletica permanente in contrasto con la presente ordinanza dovrà essere coperta ed oscurata.
 - La segnaletica temporanea dovrà essere mantenuta in perfetta efficienza per tutta la durata dell'occupazione verificando costantemente il corretto posizionamento.

Si demanda all'impresa ESECUTRICE DEI LAVORI/RICHIEDENTE ogni onere e responsabilità per l'installazione, la sorveglianza e la successiva rimozione di tutta la segnaletica stradale, che sarà conforme ai dettati del D.Lvo 30/04/1992 n. 285 - Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10/07/2002.

AVVERTE

L'efficacia della presente ordinanza resta in ogni caso subordinata all'ottenimento, da parte della ditta esecutrice dei lavori, di ogni ulteriore autorizzazione di legge necessaria per l'esecuzione dei lavori di cui trattasi, rilasciata dall'ufficio tecnico comunale ovvero da altri enti.

Resta inteso che l'impresa richiedente, incaricata dei lavori, è l'unica responsabile per danni a persone o cose derivanti dall'eventuale inadeguatezza della segnaletica esposta o dalla mancata manutenzione della stessa.

L'inottemperanza alle prescrizioni della presente ordinanza comporta, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, l'immediata perdita di efficacia della medesima, nonché la sospensione immediata dei lavori.

INFORMA

La presente ordinanza viene pubblicata all'albo pretorio e copia del provvedimento viene trasmesso a:

- Impresa richiedente;
- Ufficio tecnico servizio lavori pubblici del Comune di Osnago e Lomagna;
- Stazione Carabinieri di Merate;
- Questura di Lecco;
- Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecco;
- AREU AAT 118 Lecco;
- Provincia di Lecco Direzione Organizzativa "V" trasporti e mobilità;
- Provincia di Lecco - Ufficio Trasporti e Mobilità.

- Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco, Sondrio.

Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni.

Avverso il presente provvedimento è ammesso esperire la via del ricorso, innanzi alla giurisdizione amministrativa, nelle seguenti forme:

- al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio con le modalità previste dall'art. 02 della Legge 06/12/1971, n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge;
- in alternativa, per i soli motivi di legittimità, al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni dall'affissione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 08 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199 e successive modificazioni ed integrazioni.

--Assolvimento imposta di bollo mediante autodichiarazione ai sensi dell'art. art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - D.M. 10 novembre 2011--

Il Responsabile della Polizia Locale
RONNY PAPINI / Intesi Group S.p.A.